



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 61 del 29.9.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - MODIFICHE

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventinove (a partire dalle ore 19.15) del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti		X
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini		X
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri		X
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo		X
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi		X
Alberto Colombo		X	Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega		X
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani		X
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli		X
Francesco Bellangino	X		T O T A L E	28	13

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Vice Segretario Generale, Enrico Pecoroni.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Bellangino – Riva – Mauri

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, comunica che, rispetto alla presente proposta di deliberazione, sono pervenuti i seguenti emendamenti:

1. Emendamento presentato dal consigliere Venturini nel corso della seduta consiliare del 15.9.2014 (allegato 1);
2. Emendamento presentato dal consigliere Zamperini nel corso della seduta consiliare del 15.9.2014 (allegato 2);
3. Emendamenti presentati dal consigliere Magni in data 29.9.2014, n. prot. 55686 (allegato 3);
4. Emendamenti presentati dal consigliere Zamperini nel corso della seduta consiliare del 29.9.2014 (allegato 4).

Al termine della presentazione della proposta di deliberazione da parte dell'assessore Donato, il Presidente del Consiglio lascia la parola ai presentatori degli emendamenti sopracitati ai fini dell'illustrazione degli stessi.

Seguono diversi interventi riportati alle risultanze della trascrizione della seduta consiliare.

Lasciano l'aula i consiglieri De Capitani e Bettega. Presenti n. 26 consiglieri, assenti n. 15: Bettega, Bodega, Boscagli, Chirico, A.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Locatelli, Martini, Mauri, Romeo e Siani.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, l'emendamento presentato dal consigliere Venturini, il cui testo è contenuto nell'allegato 1, ottenendo il seguente risultato: n. 26 voti favorevoli.

L'emendamento è approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, l'emendamento presentato dal consigliere Zamperini nel corso della seduta consiliare del 15 settembre, il cui testo è contenuto nell'allegato 2, ottenendo il seguente risultato: n. 3 voti favorevoli, n. 22 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, Frigerio, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini) e n. 1 astenuto (Pasquini). L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il primo emendamento presentato dal consigliere Magni in data 29.9.2014, n. prot. 55686, il cui testo è rinvenibile all'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 4 voti favorevoli, n. 20 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, G.Colombo, Frigerio, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Parolari, Pasquini, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Zamperini) e n. 2 astenuti (Milani e Venturini). L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il secondo emendamento presentato dal consigliere Magni in data 29.9.2014, n. prot. 55686, il cui testo è rinvenibile all'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 5 voti favorevoli, n. 15 voti contrari (Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, Frigerio, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Milani, A.Pattarini, Riva, Rizzolino e Tiana) e n. 6 astenuti (Angelibusi, Parisi, Pasquini, C.Pattarini, Venturini e Zamperini). L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il terzo emendamento presentato dal consigliere Magni in data 29.9.2014, n. prot. 55686, il cui testo è rinvenibile all'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 1 voto favorevole, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, G.Colombo, Frigerio, Invernizzi, Licini, Marchio,

Marelli, Milani, Parolari, Pasquini, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Zamperini) e n. 4 astenuti (Nigriello, Parisi, C.Pattarini e Venturini). L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il quarto emendamento presentato dal consigliere Magni in data 29.9.2014, n. prot. 55686, il cui testo è rinvenibile all'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 2 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, G.Colombo, Frigerio, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Milani, Pasquini, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana, Venturini e Zamperini) e n. 3 astenuti (Nigriello, Parisi, C.Pattarini). L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il primo emendamento presentato dal consigliere Zamperini, il cui testo è rinvenibile all'allegato 4, ottenendo il seguente risultato: n. 3 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, Frigerio, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana, Venturini) e n. 1 astenuto (Pasquini). Non partecipa al voto il consigliere C.Pattarini. L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il secondo emendamento presentato dal consigliere Zamperini, il cui testo è rinvenibile all'allegato 4, ottenendo il seguente risultato: n. 3 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, Frigerio, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini) e n. 1 astenuto (Pasquini). Non partecipa al voto il consigliere C.Pattarini. L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il terzo emendamento presentato dal consigliere Zamperini, il cui testo è rinvenibile all'allegato 4, ottenendo il seguente risultato: n. 3 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, Frigerio, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini) e n. 1 astenuto (Pasquini). Non partecipa al voto il consigliere C.Pattarini. L'emendamento è respinto.

Il Presidente Marelli pone infine in votazione l'intero dispositivo come modificato per effetto dell'emendamento approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 02.07.2007 veniva approvato il Regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica;

Considerato che sono intervenuti sostanziali aggiornamenti legislativi con l'approvazione del DPCM 05.12.2013 n. 159;

Dato atto che le principali modificazioni del Regolamento in oggetto riguardano:

- l'abolizione dell'ISEEP, che era stato inserito per attualizzare lo strumento dell'ISEE come disciplinato dal D.Lgs. 109/1998 relativamente a voci di entrata/spesa non considerate;
- l'abolizione dei massimali relativi ai contributi assegnabili e conseguentemente l'abolizione dell'adeguamento degli stessi in base agli indici Istat al fine di consentire una maggiore personalizzazione dei progetti sociali;
- l'attualizzazione dello strumento del "Contributo Minimo di Inserimento" con l'inserimento del concetto di assistenza economica finalizzata – programmi di integrazione sociale personalizzati;

- la specificazione della normativa penale di riferimento circa l'indebita percezione di erogazioni da parte di enti pubblici;

Ritenuto opportuno sottolineare, come già dichiarato in occasione dell'approvazione del citato Regolamento, che:

- la finalità predominante dello strumento regolamentare in esame è il superamento del concetto del contributo economico quale forma di assistenzialismo, prediligendo invece l'incentivo e lo sviluppo di strumenti progettuali personalizzati ed individuali per i soggetti e le famiglie in difficoltà;
- il regolamento non vuole rappresentare una forma di contenimento della spesa relativa ai contributi economici, che pure ha visto negli ultimi anni un costante aumento, ma intende incentivare lo stimolo all'autonomia personale anche e soprattutto attraverso l'utilizzo delle risorse proprie, tra le quali un ruolo strategico è svolto proprio dalla rete di sostegno ed assistenza (parrocchie, centri d'ascolto, organismi di volontariato e onlus, vicini di casa, ecc.);
- lo scopo fondamentale del regolamento è di costruire progetti sociali mediante forme diversificate d'intervento che favoriscano il percorso all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali;

Visto il testo del Regolamento (allegato 5) che riporta le modificazioni come sopra indicate;

Sentita la Commissione Consiliare III[^] riunitasi in data 16 luglio e 24 settembre 2014;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000

Con n. 23 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Magni) e n. 2 astenuti (Parolari e Zamperini)

DELIBERA

- 1) Di approvare le modificazioni al regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 02.07.2007 (allegato 5), così come modificato per effetto del recepimento dell'emendamento presentato dal consigliere Venturini (allegato 1).

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 22 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Magni) e n. 2 astenuti (Parolari e Zamperini). Non partecipa al voto il consigliere Licini

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - MODIFICHE** prot. 3976 del 31/7/2014

Lecco, 31 luglio 2014

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Marina Panzeri



EMENDAMENTO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ART. 9


COMUNE DI LECCO
 Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 28/12/11
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

ALLA DOMANDA POTRA' ESSERE ALLEGATA, e IN PARTICOLARE SONO RICHIESTI.

- DICHIARAZIONE ISEE O *ISEE CORRENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

* ISEE CORRENTE RIF. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5/12/2013

CONSIGLIERE COMUNALE
 EZIO VENTURINI




Si mette all' emendamento
a espone parere favorevole
nel momento di entrata in
vigore della nuova normativa
ISEE

15.9.14

M. B. A.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AUMENTO
"REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA"

AGGIUNGERE ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO
DOPO "HANNO DIRITTO AD ACCEDERE
AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA"
LA FRASE "CON PRIORITÀ PER I
CITTADINI ITALIANI,"

 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione C.C. n. 51 del 15/9/14
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

CONS. COMUNALE

GIACOMO ZAPPALÀ

parere negativo in quanto
il regolamento si attiene alle
modificazioni vigenti

15.9.14

M. Dall'Acqua



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 61 del 29/9/2014

L. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



[Signature]

OGGETTO: Emendamenti ai sensi dell'art. 57 R.F.C.C. al punto 5 dell'ODG. del C.C. del 29 settembre 2014.
Lecco, 29 settembre 2014

AUERATO 3

Sig. Alfredo Marelli
PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE
di LECCO

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
29 SET. 2014
ASSEGNI <u>801-SIHD</u>
<i>[Signature]</i>

Il sottoscritto Alessandro Magni, Consigliere Comunale, trasmette in allegato, emendamenti di cui all'oggetto.

Alessandro Magni
[Signature]

COMUNE DI LECCO
PROT. N. <u>55686</u>
29 SET. 2014
DAT. <u>2</u> CL. <u>3</u> FASC.

COMUNE DI LECCO
ARRIVO O:
29 SET. 2014
ASSEGNI

EMENDAMENTI

N°1

Art. 2 FINALITA'

Nel primo capoverso Integrare con il periodo in grassetto e cancellare il periodo barrato
Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali mediante lo sviluppo e il potenziamento di autonome capacità al fine di facilitare un'esistenza dignitosa e di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

N° 2 Art. 3

Modificare il capoverso come di seguito:

Il Comune di Lecco assume quale indice di bisogno il valore la procedura I.S.E.E individuando una soglia di riferimento in valore, modificata annualmente, che sia la più compatibile con l'indice di povertà relativa individuato sulla base dell'ultimo indice annuale e corrente dell'ISTAT.

N°3 Art. 5

~~Abrogare il capoverso barrato:~~

~~Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, secondo la valutazione del servizio, il programma personalizzato di integrazione sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto. L'entità del contributo è determinata dal Direttore di Settore sulla base della proposta avanzata dal Responsabile del Servizio.~~

La non riuscita della personalizzazione dell'intervento integrato, non può avere ricadute economiche che privino i soggetti interessati di risorse economiche necessarie ai fini della propria riproduzione fisica e sociale, soprattutto ed allorchè la ricerca di un lavoro sia vanificata o impedita dalla esistenza di una disoccupazione involontaria, di carattere congiunturale, strutturale o tecnologica..

E' compito del Comune e dei Servizi, articolare l'offerta dei possibili impegni, soprattutto al fine di evitare che la pura contribuzione economica diventi l'opportunistico autoriferimento di una parte degli assistiti e di una parte dei servizi.

N° 4

abrogare intero ex art. n. 10

~~Art. 12 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI (ex art. 10)~~

~~Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale (art. 433 del C.C.) avanzate dal richiedente. A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.~~

ESPRESSIONE PARERE TECNICO AGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL CONSIGLIERE MAGNI AL PUNTO 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/14 (protocollo 55686 del 29 settembre 2014)

EMENDAMENTO 1

Parere FAVOREVOLE per il testo che integra le finalità dell'art. 2 e parere NEGATIVO per quanto eliminato perché la permanenza nell'ambiente familiare e sociale è un elemento spesso costitutivo di un progetto di autonomia della persona o del nucleo familiare

EMENDAMENTO 2

Parere NEGATIVO per le grandi difficoltà operative date dal non avere la certezza di quale sia la soglia di riferimento per l'accesso alla richiesta di contributi economici. La concretizzazione di questo testo emendato comporterebbe un'indeterminatezza di criteri nei confronti delle persone per l'accesso a tutto quanto previsto nel regolamento proposto. E' stata identificata la soglia ISEE di € 7.500 in quanto già utilizzata dal bonus energia elettrica e bonus gas e quindi già ritenuto una soglia sotto la quale è possibile avere possibili benefici economici.

EMENDAMENTO 3

Parere NEGATIVO in quanto il testo eliminato priva la persona della garanzia data dal perseguimento di un progetto condiviso (il testo eliminato prevedeva "il programma personalizzato di integrazione sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto")


Il testo proposto propone modifiche all'art. 5 non congruenti ai criteri che lo ispirano quali la condivisione tra servizio e persona di un progetto con reciproci impegni e obblighi e si specifica che l'articolazione di proposte alla persona è normata dall'art. 5 all'art. 8

EMENDAMENTO 4

Parere NEGATIVO già espresso per la seduta del Consiglio Comunale del 15 settembre in quanto l'art. 10 prevede un obbligo contemplata dal Codice Civile

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott.ssa Marina Panzeri



CONTRODEDUZIONE al parere tecnico espresso dalla dott.sa Marina Panzeri agli emendamenti proposti dal Consigliere Magni al punto 5 dell'ordine del giorno del C:C: del 29/9/14.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 262/2000

CONTRODEDUZIONE 1

Il parere tecnico e' espressione di un parere di merito.

Il pare è NEGATIVO. Dice che la permanenza nell'ambiente "è un elemento spesso costitutivo" di un progetto di autonomia della persona o del nucleo familiare.

E' facile rispondere che non è SEMPRE un elemento costitutivo. Anzi "spesso" la presenza nel nucleo familiare è elemento di NON AUTONOMIA DELLA PERSONA O DEL NUCLEO FAMILIARE.

Nessuna normativa impedisce l'assunzione del criterio da me proposto.

CONTRODEDUZIONE 2

Il parere Tecnico è anch'esso espressione di merito.

Si parla di compatibilità, non di automatica conversione. Il criterio da me proposto: la soglia di povertà relativa può essere sostituito da altro. L'ISEE viene usato come traduzione del criterio. Che pare più ragionevole di una soglia a 7.500 euro arbitrariamente usata.

Le difficoltà operative (tutte da verificare) (ammesse e non concesse) non equivalgono a IMPOSSIBILITA' OPERATIVE.

Nessuna normativa impedisce l'assunzione del criterio da me proposto.

CONTRODEDUZIONE 3

Il parere tecnico e' espressione di un parere di merito.

Il testo eliminato che prevedeva che "il programma personalizzato di integrazione sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto" dice cosa diversa dal mio emendamento, secondo il quale l'interruzione del progetto personalizzato di integrazione sociale NON PUO' far perdere un contributo monetario che sia costitutivo della sopravvivenza.

Sia che abbia ricadute solo sul soggetto che partecipa all'attività di personalizzazione, sia che ricada sugli incolpevoli eventuali familiari.

Nessuna normativa impedisce l'assunzione del criterio da me proposto. Anzi l'art. 38 della Costituzione parrebbe imporre quanto da me proposto.

CONTRODEDUZIONE 4

Il parere tecnico è questa volta conseguente.

Tuttavia mi pare errato, perché l'art. 438, comma 1 del Codice Civile scrive in modo inequivocabile che "Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento"

Inoltre il comma 3 bis dell'art. 1 Dei Decreti Legislativi 109/98 e 130/2000 istitutivo dell'ISEE recita espressamente che "Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza."


Ma ben più essenziale ai nostri fini è l'art. 2 comma 6 che così recita:

Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Il parere tecnico parrebbe essere pertanto contra legem.

N.B. La presente proposta di modifica di Regolamento sembra non tenere conto che in data 1 luglio 2014 è uscito il decreto attuativo del nuovo ISEE.

Alessandro Magni



Lecco, 29 set. 14

CONTRODEDUZIONE 4

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO
Dr. Alfredo Marelli

ILL.MO SINDACO DEL COMUNE DI LECCO

Dr. Virginio Brivio

AUGATO4

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Proposta di emendamento dell'ordine del giorno "Regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica"


IL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad aggiungere alla fine del regolamento nell'art.19 la seguente frase "Nei termini di questo regolamento, il comune di Lecco si impegna a destinare non meno della metà di quanto annualmente stanziato a bilancio in questo fondo per l'erogazione di interventi di assistenza economica, ai cittadini di nazionalità italiana."

Con osservanza.

Lecco, 29/09/14

Il Consigliere Comunale
Dott. GIACOMO ZAMPERINI



PARERE NEGATIVO
L'art. 19 è 15 (norme transitorie e finali) - Nel merito della proposta si ritiene che sia inattuabile sia per la normativa che non utilizza mai le residenze ma le residenze, sia perché lo stato di bisogno dei residenti in città si esprime con dinamiche che ^{diversamente} esigono risposte - Quest'anno i 3/4 dei contributi sono stati assegnati a famiglie italiane per esempio - con questa modifica non sarebbe stato possibile

Zamperini
29.9.14

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO
Dr. Alfredo Marelli

ILL.MO SINDACO DEL COMUNE DI LECCO

Dr. Virginio Brivio

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Proposta di emendamento dell'ordine del giorno "Regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


- A modificare l'art.4 primo comma del regolamento in questo modo "Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio comunale e i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art.4 commi 13 e 14) che, residenti da almeno 5 anni nel comune di Lecco, siano in condizioni di..."

Con osservanza.

Lecco, 29/09/14

Il Consigliere Comunale

Dott. GIACOMO ZAMPERINI



PARERE NEGATIVO
A parere che ci si riferisce all'art 3 (destinatari)
e non al 4 (forme d'intervento) e regolamento
si deve attenere alle normative citate
dell'art 3

Zamperini

29.9.14

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO
Dr. Alfredo Marelli

ILL.MO SINDACO DEL COMUNE DI LECCO

Dr. Virginio Brivio

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Proposta di emendamento dell'ordine del giorno "Regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


- Ad aggiungere all'inizio dell'art.4 del regolamento dopo "Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica" la frase "con maggiore attenzione per i cittadini italiani, i residenti nel territorio comunale e i soggetti previsti..."

Con osservanza.

Lecco, 29/09/14

Il Consigliere Comunale

Dott. GIACOMO ZAMPERINI



PARERE NEGATIVO -
Come già esposto, il regolamento si deve
attenere alle normative richiamate
dall'art. 3 del regolamento stesso

Zamperini

29.9.14



COMUNE DI LECCO

Provincia di Lecco
SETTORE POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 61 del 29/10/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Allegato 5

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di interventi di assistenza economica nell'ambito del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia a favore di persone sole e famiglie, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione e di favorire il miglioramento delle condizioni di vita, garantendo ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita (L.R. 1/2000; Legge 328/2000; L.R.3/2008).

L'erogazione di tali interventi di assistenza economica viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

A tal fine si applica il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 109 per il periodo della sua vigenza e, a seguire, il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

Art. 2 – FINALITA'

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza dignitosa e per favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 3 – DESTINATARI

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio comunale e i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14)¹ che siano in condizioni di disagio economico derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

¹ L.R. n.1/2000

ART. 4 c.13: I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.

ART. 4 c. 14: Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n.40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Viene inoltre individuato un indice di bisogno per l'accesso alle prestazioni di natura economica che permetta la valutazione - da parte del servizio competente - dell'istanza presentata.

Il Comune di Lecco assume quale indice di bisogno il valore I.S.E.E. pari a € 7.500,00 tenuto conto in particolare di quei soggetti inabili al lavoro² e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere erogati anche in deroga all'indice di bisogno di cui sopra, sulla base del progetto individuale.

La Commissione competente, di cui all'articolo 11, u.c., del presente regolamento, potrà valutare eventuali altre deroghe in merito.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- non presentino la documentazione richiesta.

Art. 4 – FORME DI INTERVENTO

Gli interventi economici si articolano in:

- 1) assistenza economica finalizzata – programmi di integrazione sociale personalizzati
- 2) borse lavoro
- 3) intervento indifferibile e/o urgente
- 4) agevolazioni tariffarie

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati **possono essere erogati mediante:**

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte del Servizio Sociale del Comune di Lecco per conto del nucleo familiare indigente non in grado di provvedervi;
- c) la corresponsione dei buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa comunale;
- d) la liquidazione diretta di fatture o bollette con mandato emesso a nome del beneficiario e direttamente a favore del creditore;
- e) l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi Comunali (es. tari).

² Incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto lavorativo

Art. 5 – ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA – PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONALIZZATI

Il programma di integrazione sociale personalizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

Il programma deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale) sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità) a partire sia da richieste avanzate dall'interessato, che da proposte del servizio.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del programma personalizzato sono concordati tra il Servizio e le persone coinvolte. Tali accordi sono espressi e formalizzati attraverso apposito patto da sottoscrivere e rispettare.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, secondo la valutazione del Servizio, il programma personalizzato di integrazione sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto. L'entità del contributo è determinata dal Direttore di Settore sulla base della proposta avanzata dal responsabile del Servizio.

La natura esclusivamente assistenziale si conserva anche qualora il progetto preveda il coinvolgimento dell'assistito in attività socialmente utili o socio-occupazionali. L'erogazione del contributo assistenziale non è soggetta ad alcuna ritenuta fiscale.

L'accesso a proposte socio-occupazionali di utilità sociale previste dai programmi di integrazione sociale personalizzati non dà luogo all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né con l'ente né con l'eventuale soggetto gestore dell'attività, di conseguenza non dà diritto a benefici derivanti da tale rapporto (es. ferie, TFR...).

Lo strumento potrà essere utilizzato anche per soggetti non residenti a Lecco su delega dei comuni al Comune di Lecco quale ente capofila di accordi territoriali

I soggetti ammessi ai programmi di integrazione sociale hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto relativo al programma
- per i soggetti di età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare le eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi sottoscritti, il Comune sospenderà o ridurrà le prestazioni precedentemente definite.

Art. 6 - BORSE LAVORO

La borsa lavoro è un intervento economico che viene erogato a persone in età lavorativa per le quali siano stati formulati da parte dei Servizi specialistici socio-sanitari e/o dal Servizio Sociale

comunale, progetti individuali che prevedono anche un percorso di tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi del D.M.n. 142/98.

La borsa lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale, e può avere durata massima di un anno, rinnovabile all'esigenza per altri 12 mesi.

L'entità della Borsa Lavoro sarà stabilita dal Direttore di Settore sulla base della proposta avanzata dal Direttore di Servizio competente e prevista nel progetto individuale.

La borsa lavoro prevede copertura assicurativa Inail e RC a carico dell'Ente. Sono fatti salvi eventuali altri interventi previsti sulla base di normative nazionali e regionali, nonché accordi assunti a livello locale, nell'ambito della gestione associata dei servizi, che regolino diversamente questa tipologia d'intervento.

Art. 7- INTERVENTO INDIFFERIBILE E/O URGENTE

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende l'erogazione di un contributo economico - pari ad un valore massimo di € 100,00 - erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori problematiche.

Art. 8- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari con reddito ISEE di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali.

Sono erogabili per la durata di un anno, rinnovabili e compatibili con altri interventi di assistenza economica.

Art. 9- MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- dichiarazione ISEE o ISEE corrente (*) del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

(*) di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

Art. 10– CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.³ sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale (art.443 del C.C.⁴) avanzate dal richiedente.

A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 11 – ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione della richiesta e la definizione del progetto di intervento spettano all'Assistente Sociale che è responsabile dell'istruttoria.

Il responsabile dell'istruttoria elabora una relazione di proposta di intervento di assistenza economica, comprendente la presentazione della situazione sociale, familiare ed economica, gli interventi in atto anche da parte di altri Servizi, il progetto di intervento con l'indicazione del tipo di contributo, della durata, della decorrenza e dell'entità.

3

ART.433 CC Persone obbligate: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1. il coniuge
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 434 CC Cessazione dell'obbligo tra affini: L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

ART. 436 CC Obbligo tra adottante e adottato: L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

ART. 437 CC Obbligo del donatario: Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria.

Inoltre ARTT. da 438 a 448 Codice Civile

⁴⁴ **ART. 443 CC Modo di somministrazione degli alimenti:** Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

E' fatto obbligo agli operatori dei servizi incaricati dell'istruttoria di verificare se ricorrono le condizioni per richiedere l'intervento, anche integrativo, di altri Enti eventualmente competenti, nonché se siano già in atto.

Laddove prevista, la proposta di intervento viene siglata dal Direttore di Servizio e trasmessa al Direttore di Settore per l'approvazione e la successiva formalizzazione del provvedimento.

L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto ai richiedenti.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Per la valutazione di particolari situazioni sociali ed economiche viene istituita una apposita **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE** composta dal Direttore del Settore Politiche Sociali e dai Direttori di Servizio.

Alla Commissione, su proposta motivata da parte del Direttore del Servizio competente, è riservata la facoltà di concedere l'erogazione di interventi di assistenza economica anche in deroga alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 12 - VERIFICA E CONTROLLI

Sulle istanze di richiesta di contributo economico presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per i Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà. (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17-05-2005)

Art. 13 – AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 31⁵6 ter e 640 bis del Codice Penale.

L'interessato inoltre perderà il diritto a eventuali successive prestazioni di assistenza economica.

5

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (D. Lgs.196/03 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 15 – NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

Le norme del presente Regolamento non trovano applicazione per quanto riguarda le integrazioni/contributi in conto retta per il ricovero presso strutture residenziali assistite.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



VICESEGRETARIO GENERALE

Enrico Pecoroni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 7.10.2014 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al 22.10.2014 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

Li, 7.10.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE